

**SESSIONE ULTERIORE XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE****Roma 15-16 dicembre 2023****MOZIONE PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELL'INADEMPIMENTO DEL DOVERE DI  
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (ART. 25 COMMA 10 REG. CNF N. 6/2014)**

presentata dall'**avvocato Alessandro Cuccagna**, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, delegato congressuale e vice presidente dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, nel rispetto dell'art.5, comma 2, dello Statuto Congressuale, in conformità alle indicazioni del Comitato organizzatore che nel corso delle riunioni del 5 e dell'11 ottobre 2023 ha deliberato che tutte le mozioni debbano essere presentate secondo la modalità telematica prevista per le sessioni ordinarie (ex art.5, commi da 2 a 7) o con la modalità cartacea di cui all'art.5, comma 9, del vigente Statuto congressuale

**PREMESSO CHE**

- 1 dal momento dell'introduzione dell'obbligo di formazione continua, i COA territoriali hanno rilevato numerosissime violazioni delle previsioni di cui all'art. 12 Reg. CNF n. 6/2014 senza che a ciò sia corrisposta una attività sanzionatoria utile ad arginare il fenomeno degli Iscritti che non ottemperano al dovere ovvero che vi ottemperano parzialmente;
- 2 l'art. 25 comma 10 Reg. CNF n. 6/2014 prevede che l'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale costituisca infrazione disciplinare ai sensi del codice deontologico;
- 3 tale generica previsione ha comportato che ogni violazione, dalla minima (1 credito mancante) alla massima (zero crediti complessivi nel triennio) implichi, in ragione del disposto di cui artt. 50 c.4 LPF, il dovere per i COA di trasmettere la notizia di illecito al CDD;

- 4 l'organo disciplinare è stato dunque investito da un numero di esposti in detta materia tale da comportare per un verso un rallentamento del suo proprio funzionamento e, per altro verso, un risultato sanzionatorio di dubbia efficacia sia retributiva, che preventiva;
- 5 la sanzione disciplinare si è dunque rivelata del tutto inefficace, comportando per converso un dispendio di energie del tutto sproporzionato per la sua irrogazione;

#### CONSIDERATO CHE

v'è necessità che i CDD, in particolar modo per le violazioni deontologiche più gravi e che, dunque, più di altre sono idonee a compromettere l'immagine dell'Avvocatura, recuperino efficacia ed efficienza nell'irrogazione delle sanzioni, già messe a dura prova dalla complessità della procedura di accertamento;

al contempo, anche in ragione del doppio grado di giudizio, è constatabile un'irrazionale dilatazione dei tempi di risposta del sistema sanzionatorio rispetto al momento della violazione;

si rende, pertanto, necessario adottare una mozione che impegni le Istituzioni Forensi tutte a porre concretamente in essere le opportune iniziative per modificare il contenuto normativo che costituisce quale violazione deontologica il mancato assolvimento dell'obbligo formativo;

#### EVIDENZIATA INOLTRE LA NECESSITÀ DI

- mantenere, comunque, una disciplina di controllo per coloro che non assolvono al dovere di formazione e aggiornamento, affidata ai COA territoriali;
- di prevedere la possibilità, per gli Iscritti non in regola con i crediti, di regolarizzare la propria posizione entro un termine congruo (sei mesi/un anno);
- provvedere, per coloro che, trascorso detto termine, non si siano messi in regola, alla sospensione amministrativa dall'esercizio della professione sino all'ottenimento dei crediti necessari.

\*

Tutto ciò premesso e considerato, l'Avvocatura Italiana, riunitasi nella Sessione Ulteriore del XXXV Congresso Nazionale Forense di Roma, a paritaria tutela di tutti gli iscritti e le iscritte agli Ordini Forensi e in ragione dei principi espressi nella Carta costituzionale, nonché nell'interesse del Paese,

### **CONFERISCE AMPIO MANDATO**

al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense e alle rappresentanze forensi territoriali, di porre in essere ogni necessaria iniziativa affinché, nel rispetto dei principi sintetizzati e deliberati dalla massima assise dell'Avvocatura Italiana:

- a) venga esclusa la rilevanza disciplinare del mancato assolvimento dell'obbligo formativo;
- b) sia mantenuta una disciplina di controllo, affidata ai COA territoriali, per coloro che non assolvono al dovere di formazione e aggiornamento;
- c) sia prevista la possibilità, per gli Iscritti non in regola con i crediti, di sanare la propria posizione entro un termine congruo (sei mesi/un anno);
- d) sia prevista, per coloro che, trascorso detto termine, non si siano messi in regola, la sospensione amministrativa dall'esercizio della professione sino all'ottenimento dei crediti necessari.

20 novembre 2023